

SENATO DELLA REPUBBLICA
—— XVII LEGISLATURA ——

Giovedì 16 maggio 2013

alle ore 10

23^a Seduta Pubblica
——

ORDINE DEL GIORNO

- I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali su iniziative in favore dei lavoratori "esodati" e su politiche di sostegno all'occupazione**
- II. Interpellanza e interrogazione (*testi allegati*)**

**INTERPELLANZA CON PROCEDIMENTO ABBREVIATO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 156-BIS DEL REGOLAMENTO, SULLA
REALIZZAZIONE DEL CUNICOLO ESPLORATIVO A
CHIOMONTE (TORINO), NELL'AMBITO DEL
COLLEGAMENTO FERROVIARIO AD ALTA VELOCITÀ
TORINO-LIONE**

(2-00012 p. a.) (24 aprile 2013)

SCIBONA, PUPPATO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCXSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, ROMANI Maurizio, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

con delibera del Cipe - Comitato interministeriale per la programmazione economica - n. 86 del 18 novembre 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2011) veniva approvato il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena (Chiomonte), opera considerata propedeutica alla progettazione del Nuovo Collegamento Internazionale Torino-Lione;

il progetto definitivo è stato redatto avendo come riferimento tecnico il progetto esecutivo del cunicolo esplorativo di Venaus, come si legge nella citata delibera del Cipe, nelle prese d'atto, al punto 1, lettera C), opera, di fatto, abbandonata, e, a quanto risulta agli interpellanti, non sarebbe esistito alcun progetto preliminare del cunicolo esplorativo de La Maddalena a Chiomonte;

il progetto esecutivo preso a riferimento per il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena a Chiomonte aveva ad oggetto un'opera ben diversa per: localizzazione di imbocco (Venaus distante da Chiomonte La Maddalena circa 4 chilometri); altitudine (Venaus imbocco cunicolo 566,85 metri sul livello del mare - Chiomonte La Maddalena 671,50 metri sul livello del mare); bacino orografico e idrografico (Venaus torrente Cenischia, Chiomonte La Maddalena torrente Clarea); lunghezza (metri lineari Venaus 7.068 - Chiomonte La Maddalena 7.601);

inclinazione rispetto al *tunnel* di base diversa (il cunicolo di Venaus era previsto parallelo al *tunnel* di base, mentre il cunicolo di Chiomonte La Maddalena lo intercetterebbe dopo ben 3.600 metri, vanificando, di fatto, l'utilità di esplorazione geognostica del futuro *tunnel* di base); come ben rappresentato dalle numerosissime prescrizioni e raccomandazioni imposte dallo stesso Cipe (allegato 1 della citata delibera Cipe) che ha parzialmente recepito quelle espresse nella deliberazione della Giunta regionale del Piemonte del 7 ottobre 2010, n.54;

le predette prescrizioni (128) e raccomandazioni (3), previste unitariamente quale condizione sospensiva dell'efficacia della delibera stessa (si veda il punto 1.3 della citata delibera: "Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto, proposte dal Ministero delle infrastrutture (...), dovevano essere necessariamente recepite nel progetto esecutivo;

la citata delibera del Cipe obbligava il soggetto aggiudicatore, individuato nella società Lyon Turin Ferroviaire LTF, a recepire, prima dell'inizio dei lavori, le citate 131 prescrizioni e raccomandazioni, con obbligo per la medesima società LTF di comunicare tale adempimento (prima dei lavori) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con obbligo per quest'ultimo di darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, come si legge al punto 4.2 della delibera stessa: "Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE";

la redazione del progetto esecutivo doveva intervenire prima dell'inizio dei lavori, come da cronoprogramma indicato nella citata delibera, ove espressamente si legge: "il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento prevede 4 mesi circa per la progettazione esecutiva e 53 mesi circa per la esecuzione dei lavori (...)", distinguendo nettamente la fase di progettazione dalla fase di esecuzione dei lavori che doveva intervenire non prima della fase di progettazione esecutiva, si chiede di sapere:

se al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti risulti l'ottemperanza, da parte del soggetto aggiudicatore Lyon Turin Ferroviaire, di quanto deliberato dal Cipe al punto 1.3 e al punto 4.2 citati;

se risulti altresì l'avvenuta redazione, da parte del soggetto aggiudicatore e prima dell'inizio dei lavori in Chiomonte, del progetto esecutivo dell'opera "cunicolo esplorativo de La Maddalena" ed il recepimento in esso delle imposte 131 prescrizioni e raccomandazioni, "cui resta subordinata l'approvazione del progetto", e ciò in ottemperanza a quanto deliberato dal Cipe al punto 1.3 e al punto 4.2;

all'esito della verifica, che a parere degli interpellanti sarà negativa, come da comunicazione del commissario straordinario del Governo sulla Torino-Lione, del Presidente dell'Osservatorio tecnico sulla Torino Lione e del Capo della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa (CIG) italo-francese, in ordine alla ottemperanza, da parte del soggetto aggiudicatore, delle disposizioni contenute nella delibera del Cipe citata, quali saranno gli intendimenti del Governo in ordine: agli eventuali mancati controlli sulle disposizioni imposte dal Cipe da parte dei funzionari preposti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della cosiddetta struttura tecnica di missione; all'eventuale sospensione dei lavori intrapresi dall'aggiudicatore presso il Comune di Chiomonte, località La Maddalena, a quanto risulta agli interpellanti in violazione di quanto imposto dal Cipe che subordinava l'efficacia della propria deliberazione alla redazione di un unitario progetto esecutivo.

INTERROGAZIONE SULL'ANNULLAMENTO DEL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI SVOLTOSI IN TOSCANA NEL 2012

(3-00040) (24 aprile 2013)

FEDELI, MATTESINI, DI GIORGI, CANTINI, CHITI, MARCUCCI, GRANAIOLA, MARTINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 13 luglio 2011 è stato adottato il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 a Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15 luglio 2011, con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (di seguito concorso);

con le sentenze n. 641, 643 e 645 del 2013, depositate in data 19 aprile 2013, il Tar Toscana (Firenze - sezione I), in accoglimento delle doglianze formulate da taluni ricorrenti risultati esclusi dal citato concorso per non aver superato le prove scritte, ha statuito l'annullamento della procedura concorsuale per dirigenti scolastici espletata in Toscana;

la sentenza ha quindi sancito l'annullamento del decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 38, prot. 5154 del 15 maggio 2012, con il quale sono stati pubblicati i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso;

la motivazione dell'annullamento concerne la regola generale dei collegi perfetti in materia di funzionamento delle commissioni di concorso;

infatti, secondo la lettera del considerato in diritto della pronuncia emessa dal Tar Toscana n. 641 del 2013, "la regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti", comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicché collide con tale regola sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia "l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale (...) riferisca agli altri. Occorre, in altri termini, che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte del collegio in ciascuno dei suoi componenti";

nel caso specifico del concorso a dirigenti scolastici svolto in Toscana, la Commissione esaminatrice, nella sua composizione originaria, risulta aver

stabilito di procedere alla correzione secondo le modalità così descritte nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011: "la Commissione decide che, dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale";

nella sentenza n. 641 del 2013 si legge: «Per ciascuna delle successive sedute di correzione degli scritti il verbale attesta che "la Commissione procede alla valutazione come descritto nel verbale n. 1 del 28 dicembre 2011", e lo stesso vale per la commissione esaminatrice nella mutata composizione, (...) nei cui verbali viene unicamente aggiunto il riferimento al proprio verbale di insediamento n. 23 del 3 aprile 2012»;

pertanto, come affermato nella sentenza da ultimo citata, la verbalizzazione lascia intendere che la commissione si è riservata la possibilità "di procedere alla valutazione collegiale sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario";

considerato che:

per tali ragioni, il Tar Toscana, definitivamente pronunciandosi, ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione scolastica al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente nella misura di 3.000 euro oltre agli accessori di legge, e ordinando altresì alla Segreteria la trasmissione di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali ripercussioni e/o responsabilità erariali;

la portata demolitiva delle pronunce, che giungono ad annullare il concorso per dirigenti scolastici in Toscana, può riassumersi utilizzando le stesse parole del Collegio amministrativo toscano: "L'accertato profilo di illegittimità inficia l'intero operato della commissione sia nella composizione iniziale, sia in quella modificata [...] e conduce perciò all'annullamento di tutte le operazioni concorsuali a partire dalla correzione delle prove scritte, con salvezza della sola prova preselettiva, e venendone altresì travolta la graduatoria finale e gli atti di nomina dei vincitori" (sentenza n. 645 del 2013);

nella fattispecie, l'annullamento delle prove scritte del concorso ha gravi ripercussioni sulla posizione di coloro che hanno superato le medesime e sono stati inseriti nella graduatoria di merito, nonché sull'organizzazione amministrativa e didattica in via di conclusione per l'anno scolastico 2012/2013;

dati i numeri dei prossimi pensionamenti e le scuole già in reggenza, gli istituti toscani che rischiano di restare senza guida per il prossimo anno scolastico sono 170, in altre parole una scuola su tre;

infatti, nel caso di specie, la sentenza del Tar Toscana coinvolge direttamente 106 insegnanti toscani che adesso si vedono invalidato il concorso, attraverso il quale nel settembre 2012 erano diventati dirigenti scolastici;

così, pur nel rispetto della sentenza, contro la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana farà appello, è necessario, a giudizio degli interroganti, trovare urgentemente una soluzione politica che tuteli le aspettative e il diritto di fatto maturato da questi lavoratori e, al tempo stesso, metta in sicurezza le scuole toscane: le competenze professionali dei dirigenti selezionati infatti non sono state messe in discussione e si sono arricchite con un anno di lavoro di prova che terminerà il 31 agosto 2013; rilevato che:

risulta urgente risolvere la questione del concorso a dirigente scolastico in Toscana che sta rendendo difficile e quanto mai incerta la gestione complessiva del sistema di istruzione in questa regione, in cui, come sopra richiamato, 170 scuole sono già oggi state affidate a reggenti;

la sentenza del Tar Toscana, oltre alla questione dei collegi perfetti e delle composizioni delle commissioni giudicanti, tocca altri punti dolenti, non ultimi quelli dell'uso delle buste trasparenti (vizi sostanziali e non formali) che sollevano dubbi e perplessità sull'anonimato delle prove scritte consegnate;

l'amministrazione scolastica si è resa in tal senso protagonista della dissipazione di tante risorse economiche, intellettuali e professionali, adottando comportamenti che hanno denotato una superficialità sfociata addirittura nell'illegittimità;

pertanto, nel rispetto del principio d'imparzialità e della *par condicio* dei concorrenti, è necessario, a giudizio degli interroganti, individuare un punto di equilibrio per evitare che il rimedio a un'ingiustizia si traduca in un grave pregiudizio nei confronti dei candidati che hanno svolto con merito le prove concorsuali, collocandosi utilmente nella graduatoria degli idonei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

al fine di consentire efficienza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa e di organizzazione del sistema scolastico della regione Toscana, quali opportune ed urgenti misure di propria competenza abbia intrapreso o intenda adottare volte a tutelare, attraverso procedura riservata, coloro che hanno partecipato alle prove concorsuali, completandole con merito;

se e quali iniziative urgenti di propria competenza intenda adottare affinché gli istituti scolastici siano dotati con rapidità di dirigenti scolastici con pienezza di funzioni e di poteri, così da poter garantire il sereno ed ordinato svolgersi della delicata fase di conclusione dell'anno scolastico 2012/2013; se e come intenda procedere, attraverso le strutture preposte del proprio Dicastero, al fine di garantire il rispetto del principio d'imparzialità e della *par condicio* dei concorrenti nell'amministrazione di futuri concorsi pubblici per dirigenti scolastici, e non solo, anche in considerazione dei gravi danni che potrebbero derivare all'erario dai numerosi ricorsi pendenti dinanzi alla giustizia amministrativa.